



Decreto prot. n. 14200/IV/009
AA/

Oggetto: Decreto rettorale di ridenominazione della Scuola di Dottorato in “Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro” in “Formazione della persona e mercato del lavoro” e modifica del Regolamento amministrativo.

IL RETTORE

RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 19566/II/021 del 29.9.2009 di istituzione della Scuola internazionale di Dottorato in “Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro” e di emanazione del Regolamento amministrativo e del Regolamento didattico;

RICHIAMATA la nota prot. n. 11935/II/012 del 11.6.2010 inviata al Ministro dell’istruzione, Università e ricerca in cui si informava che, ad un anno dall’avvio della Scuola, il Comitato direttivo della stessa ha proposto la modifica della denominazione della Scuola in “Formazione della persona e mercato del lavoro”, con l’obiettivo di rendere ancora più attrattivo il percorso di dottorato per i giovani ricercatori e per i finanziatori esterni;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 5.7.2010 del Consiglio di Amministrazione del 6.7.2010 che hanno approvato il cambio di denominazione della Scuola in “Formazione della persona e mercato del lavoro” a decorrere dal XXVI ciclo ed hanno approvato la modifica dell’art. 6 del Regolamento amministrativo;

RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 14194/I/003 del 8.7.2010 di modifica del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca e delle Scuole di dottorato;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l’art. 13;

TENUTO conto delle esigenze di procedere al bando del XXVI ciclo;

D E C R E T A

Art. 1

La denominazione della Scuola internazionale di Dottorato in “Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro” è modificata in “**Formazione della persona e mercato del lavoro**” a decorrere dal XXVI ciclo.

Art. 2

E’ emanata la modifica dell’art. 6 del Regolamento amministrativo della Scuola nei seguenti termini:

testo in vigore:

“Art. 6 - Il comitato direttivo

o m i s s i s

4. Il Comitato Direttivo esercita le funzioni di gestione tecnico-amministrativa della Scuola con specifico riferimento al reperimento dei fondi necessari al funzionamento della Scuola stessa relativamente ai costi della attività didattica e del placement (in entrata e in uscita) dei dottorandi. In particolare, il Comitato Direttivo:

a) fissa le linee generali della organizzazione amministrativa della Scuola;



b) propone, nel rispetto delle prerogative degli Enti preposti, la stipulazione di convenzioni, comprese quelle con altri Atenei e centri di ricerca, quelle finalizzate all'inserimento dei dottorandi presso strutture esterne per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, *internship* o di altre attività formative ai sensi del successivo articolo 10 e del Regolamento didattico della Scuola, e quelle relative alla destinazione di contributi economici alla Scuola da parte di soggetti pubblici o privati, anche nella forma di finanziamento di borse di studio o di finanziamento di progetti di ricerca;

c) indica, per ogni anno accademico, le risorse disponibili per la didattica, il placement e la destinazione delle risorse per le borse di studio pubbliche e private; il Coordinatore avrà il compito di definire percorsi formativi realmente interdisciplinari. Le risorse verranno ripartite in funzione della relativa destinazione da parte degli enti finanziatori. Con riferimento alla modalità di finanziamento del Dottorato, di cui al Protocollo d'intesa del 23 luglio 2009 e dell'Accordo di Programma del 28 settembre 2009, per ciascuno degli indirizzi disciplinari, ad ogni borsa finanziata dall'esterno corrisponderà una borsa con finanziamento ministeriale.

Testo modificato:

"Art. 6 - Il comitato direttivo

O m i s s i s

4. Il Comitato Direttivo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Collegio docenti, esercita le funzioni di reperimento dei fondi necessari al funzionamento della Scuola relativamente ai costi della attività didattica e del placement (in entrata e in uscita) dei dottorandi. In particolare, il Comitato Direttivo esprime indicazioni in ordine alle seguenti materie:

a) linee generali della organizzazione amministrativa della Scuola;

b) proposte di stipulazione di convenzioni, comprese quelle con altri Atenei e centri di ricerca, quelle finalizzate all'inserimento dei dottorandi presso strutture esterne per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, *internship* o di altre attività formative ai sensi del successivo articolo 10 e del Regolamento didattico della Scuola, e quelle relative alla destinazione di contributi economici alla Scuola da parte di soggetti pubblici o privati, anche nella forma di finanziamento di borse di studio o di finanziamento di progetti di ricerca;

c) risorse disponibili per le borse di studio, la didattica e il placement. Le risorse verranno ripartite anche in funzione della relativa destinazione da parte degli enti finanziatori. Con riferimento alla modalità di finanziamento del Dottorato, di cui al Protocollo d'intesa del 23 luglio 2009 e dell'Accordo di Programma del 28 settembre 2009, per ciascuno degli indirizzi disciplinari, ad ogni borsa finanziata dall'esterno corrisponderà una borsa con finanziamento ministeriale."

Art. 3

Nei Regolamenti sia amministrativo che didattico della scuola la dicitura "Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro" è sostituita con la dicitura "Formazione della persona e mercato del lavoro".

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore a decorrere dal 16.7.2010.

Art. 5

Il testi dei Regolamenti nella nuova versione integrale e modificata sono pubblicati sul sito informatico dell'Università nella sezione "Atti e documenti > Regolamenti".

Bergamo, 8.7.2010

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari



Decreto prot. n. 14679/IV/009
AA/

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del comma 1, dell'art. 6, del Regolamento amministrativo della Scuola di dottorato in "Formazione della persona e mercato del lavoro".

IL RETTORE

RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 14200/IV/009 del 8.7.2010 di ridenominazione della Scuola di Dottorato in "Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro" in "Formazione della persona e mercato del lavoro" e modifica del relativo Regolamento amministrativo;

RILEVATO che nel predetto decreto è stato modificato il comma 4, dell'art. 6, del Regolamento amministrativo della Scuola;

RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 5.7.2010 del Consiglio di Amministrazione del 6.7.2010 che hanno approvato la modifica anche del comma 1, dell'art. 6 del predetto Regolamento amministrativo;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l'art. 13;

TENUTO conto delle esigenze di procedere al bando del XXVI ciclo;

D E C R E T A

Art. 1

E' emanata la modifica del comma 1, dell'art. 6, del Regolamento amministrativo della Scuola di dottorato in "Formazione della persona e mercato del lavoro" nei termini seguenti:

Testo in vigore:

"Art. 6 - Il comitato direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Coordinatore della Scuola e dal Presidente di ADAPT."

Testo modificato:

"Art. 6 - Il comitato direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Coordinatore della Scuola, dal Presidente di ADPT e da un membro designato dal Rettore."

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore a decorrere dal 16.7.2010.

Art. 3

Il testo del Regolamento amministrativo nella nuova versione integrale e modificata è pubblicata sul sito informatico dell'Università nella sezione "Atti e documenti > Regolamenti".

Bergamo, 14.7.2010

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari



Scuola Internazionale di Dottorato in

**FORMAZIONE DELLA PERSONA
E DEL MERCATO DEL LAVORO**

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

Modificato con dr. 14200/IV/009 del 8.7.2010 e dr. 14679/IV/009 del 14.7.2010

Articolo 1

Finalità

1. La Scuola internazionale di dottorato in *FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO* (di seguito denominata Scuola), promossa dalla Università degli Studi di BERGAMO, da ADAPT e dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca Scientifica, come da Protocollo d'intesa del 23 luglio 2009 e Accordo di Programma del 28.09.2009, ha lo scopo di realizzare percorsi superiori di ricerca sulla formazione della persona nella società contemporanea e sul rapporto di questo processo con il diritto del mercato del lavoro. Più in particolare, la Scuola mira a promuovere studi, esperienze, modelli di lavoro volti:

- a) alla riqualificazione pedagogica degli itinerari di insegnamento e di apprendimento realizzati nelle istituzioni di istruzione e di formazione;
- b) all'approfondimento del ruolo svolto dall'integrazione sistematica tra apprendimenti formali, non formali, informali e occasionali nelle istituzioni formative, nei luoghi di assistenza e di cura, nei luoghi di lavoro e nelle dinamiche sociali ai fini della miglior formazione possibile della persona;
- c) alla valorizzazione dell'apprendistato e dell'alternanza scuola-lavoro come occasioni peculiari per connettere l'autonoma formazione della persona umana con le esigenze dell'impresa e del lavoro in un mercato complesso e globalizzato;
- d) allo studio e alla sperimentazione degli istituti giuridici che possono accompagnare, proteggere e valorizzare il nesso tra rispetto della persona umana e sviluppo articolato delle relazioni di lavoro con specifico riferimento ai percorsi di transizione tra scuola, università e mercato del lavoro;
- e) al sempre maggiore adeguamento e adattamento delle regole del mercato del lavoro e delle relazioni industriali e di lavoro ai principi della valorizzazione della persona.

2. La Scuola afferisce organizzativamente al Centro per la Qualità dell'Insegnamento e dell'Apprendimento.

3. Obiettivo della Scuola è selezionare e formare giovani ricercatori destinati principalmente a operare con alta professionalità pedagogica e tecnico-giuridica, già nella fase di svolgimento del dottorato, in imprese manifatturiere e di servizi italiane e straniere; in organismi nazionali e internazionali; in istituzioni di istruzione e di formazione primarie, secondarie e superiori italiane e straniere; in istituzioni di prevenzione, assistenza e cura; in cooperative ed associazioni professionali profit e non profit; in organizzazioni sindacali.

4. Il metodo formativo adottato dalla Scuola privilegia, attraverso un lavoro didattico interdisciplinare e comparato che trova nelle varie dimensioni delle scienze pedagogiche e del diritto il suo punto di unificazione, la circolarità esistente tra studio e lavoro, teoria e pratica, riflessione ed azione, locale e globale. Tale circolarità è concepita sul piano valoriale, epistemologico, culturale e metodologico-didattico come la migliore garanzia per ottimizzare la compatibilità tra pieno sviluppo della persona umana, maturazione di professionalità auto generative e innovative, spirito di iniziativa e imprenditorialità, esigenze e vincoli economici e giuridici del mercato del lavoro. Per questo, le attività formative della Scuola prevedono forti collegamenti con le realtà produttive, le dinamiche sociali e gli istituti di ricerca locali, nazionali e internazionali.

Articolo 2

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Coordinatore;
- b) il Segretario;
- c) il Collegio dei docenti della Scuola;
- d) il Comitato Direttivo



Articolo 3
Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti della Scuola. L'incarico di Coordinatore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato.
2. Il Coordinatore:
 - a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b) convoca e presiede il Collegio dei docenti della Scuola e il Comitato Direttivo e cura, con l'ausilio del Segretario, la attuazione delle rispettive delibere;
 - c) presenta annualmente ai competenti Organi di Ateneo e al Comitato Direttivo di ADAPT una relazione sulle attività della Scuola;
 - d) esercita le attività di ordinaria amministrazione della Scuola, sulla base delle linee guida definite dal Collegio dei docenti della Scuola e dal Comitato Direttivo, secondo le rispettive competenze;
 - e) predispone il calendario delle attività didattiche e coordina le attività di ricerca della Scuola e dei singoli dottorandi;
 - f) autorizza, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti e sentiti i rispettivi docenti supervisor, i dottorandi allo svolgimento di eventuali attività lavorative extracurricolari, nei limiti e alle condizioni di cui al successivo articolo 11, quarto comma;
 - g) provvede ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento della Scuola.
3. In caso di impedimento temporaneo del titolare, le funzioni del Coordinatore sono esercitate dal più anziano in età tra i componenti del Collegio dei docenti della Scuola.

Articolo 4
Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Coordinatore, anche all'esterno del Collegio dei docenti della Scuola, e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Coordinatore. Il Segretario affianca il Coordinatore nell'esercizio delle attività di ordinaria amministrazione con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo e assistenza agli studenti della Scuola, e si relaziona, su mandato del Coordinatore, con i docenti e con i supervisor dei dottorandi della Scuola.

Articolo 5
Il Collegio dei docenti della Scuola

1. Il Collegio dei docenti della Scuola (di seguito denominato Collegio) è composto:
 - a) dal Coordinatore della Scuola, che esercita le funzioni di Presidente;
 - b) dai docenti della Scuola, in possesso di adeguata produzione scientifica, documentata per l'ultimo quinquennio, individuati anche tra esperti delle materie oggetto del dottorato, di cui almeno un terzo designati da ADAPT;
 - c) da un rappresentante dei dottorandi, eletto annualmente, che partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio solo in ordine alle questioni riguardanti l'organizzazione generale delle attività formative.
2. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e opera, nel rispetto delle disposizioni regolamentari disposte dagli organi accademici dell'università di Bergamo per i Dottorati e le Scuole di dottorato. Il Collegio dovrà in ogni caso riunirsi almeno tre volte l'anno.
3. Il Collegio esercita le funzioni relative alla organizzazione delle attività didattiche e di ricerca della Scuola. In particolare:
 - a) approva il Regolamento amministrativo e il Regolamento didattico della Scuola;
 - b) approva il piano formativo e di ricerca personalizzati di ciascun dottorando;
 - c) propone ai competenti Organi di Ateneo, sentito il Comitato Direttivo, i nominativi dei membri delle Commissioni per l'ammissione e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
 - d) approva, al termine dell'anno accademico, sentito il/i docente/i supervisore/i, l'ammissione o meno dei dottorandi all'anno di corso successivo sulla base di una valutazione della attività svolta;
 - e) su proposta dei rispettivi docenti supervisor, presenta alla Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca un giudizio sulle attività svolte da ciascun dottorando;
4. Il Collegio approva, su proposta del Coordinatore e sentito il Comitato Direttivo, le linee guida per lo svolgimento dei compiti di ordinaria amministrazione relativi alla organizzazione delle attività formative e di ricerca, in particolare per le seguenti materie:



- a) predisposizione del calendario delle attività la cui articolazione e specificazione è affidata al Coordinatore della Scuola;
- b) impiego delle risorse necessarie allo svolgimento della attività didattica e di ricerca della Scuola indicate dal Comitato Direttivo della Scuola nei limiti dello stanziamento previsto da ADAPT e dall'Ateneo di Bergamo.
- c) i criteri e le modalità di ammissione dei dottorandi alla Scuola e di conferimento del titolo di Dottore di ricerca, relativi ai progetti di ricerca deliberati annualmente dal Comitato direttivo;
- d) individuazione, tra i docenti della Scuola ovvero tra docenti di altri atenei, italiani e/o stranieri ovvero esperti altamente qualificati, del/dei supervisore/i scientifico/scientifici di ciascun dottorando.
- e) attribuzione dei compiti di docenza all'interno della Scuola;
- f) stabilisce i criteri generali in base ai quali il Coordinatore, sentiti i rispettivi docenti supervisori, autorizza i dottorandi allo svolgimento di eventuali attività lavorativa extracurricolare, nei limiti e alle condizioni di cui al successivo articolo 11, quarto comma;
- g) formula i criteri generali in base ai quali il Coordinatore della scuola dichiara equivalenti ai titoli italiani i titoli di studio acquisiti all'estero dai candidati alle procedure di ammissione.

Articolo 6 **Il Comitato Direttivo**

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Coordinatore della Scuola, dal Presidente di ADPT e da un membro designato dal Rettore.
2. Il Comitato Direttivo dura in carica per tre anni. Il mandato è rinnovabile.
3. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente di ADAPT.
4. Il Comitato Direttivo, sulla base degli indirizzi stabiliti da Collegio docenti, esercita le funzioni di reperimento dei fondi necessari al funzionamento della Scuola relativamente ai costi della attività didattica e del placement (in entrata e in uscita) dei dottorandi. In particolare, il Comitato Direttivo esprime indicazioni in ordine alle seguenti materie:
 - a) linee generali della organizzazione amministrativa della Scuola;
 - b) proposte di stipulazione di convenzioni, comprese quelle con altri Atenei e centri di ricerca, quelle finalizzate all'inserimento dei dottorandi presso strutture esterne per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, *internship* o di altre attività formative ai sensi del successivo articolo 10 e del Regolamento didattico della Scuola, e quelle relative alla destinazione di contributi economici alla Scuola da parte di soggetti pubblici o privati, anche nella forma di finanziamento di borse di studio o di finanziamento di progetti di ricerca;
 - c) risorse disponibili per le borse di studio, la didattica e il placement. Le risorse verranno ripartite anche in funzione della relativa destinazione da parte degli enti finanziatori. Con riferimento alla modalità di finanziamento del Dottorato, di cui al Protocollo d'intesa del 23 luglio 2009 e dell'Accordo di Programma del 28 settembre 2009, per ciascuno degli indirizzi disciplinari, ad ogni borsa finanziata dall'esterno corrisponderà una borsa con finanziamento ministeriale.

Articolo 7 **Struttura didattica della Scuola**

1. In conformità al Protocollo d'intesa del 23 luglio 2009 e all'Accordo di Programma del 28 settembre 2009, la Scuola, a fini di organizzazione interna, si articola nei seguenti due indirizzi:
 - a) scienze della formazione e della organizzazione:
 - epistemologia e storia della pedagogia e delle scienze dell'educazione e della formazione;
 - metodologie e didattiche dell'insegnamento e dell'apprendimento nelle istituzioni di istruzione e di formazione formali e non formali;
 - teorie e pratiche del lavoro pedagogico nelle organizzazioni e nelle istituzioni educative, sociali, assistenziali e sanitarie di servizio per la persona.
 - b) diritto delle risorse umane e mercato del lavoro:
 - diritto delle risorse umane;
 - diritto delle relazioni industriali;
 - diritto del mercato del lavoro
 - diritto dell'economia.



I settori scientifico-disciplinari coinvolti e le relative aree risultano essere i seguenti:

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/01 Logica matematica

MAT/03 Geometria

INF/01 Informatica

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

M-STO/02 Storia moderna

M-FIL/03 Filosofia morale

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

M-PED/02 Storia della pedagogia

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

M-PED/04 Pedagogia sperimentale

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Area 12 - Scienze giuridiche

IUS/07 Diritto del lavoro

IUS/05 Diritto della economia

2. Per le attività di docenza, la Scuola si giova dei docenti del Collegio e di altri docenti italiani e stranieri individuati anche tra professionisti ed esperti delle materie oggetto del dottorato.

Articolo 8

Ammissione alla Scuola

1. L'ammissione alla Scuola è determinata all'esito di una procedura selettiva per titoli e colloquio orale (anche mediante videoconferenza o altro mezzo) volta ad accertare le motivazioni e la preparazione dei candidati e la loro attitudine alla ricerca di base e applicata in conformità ai progetti di ricerca promossi dai finanziatori della scuola e ai progetti di ricerca deliberati anno per anno dal Collegio docenti. Le modalità di selezione vengono indicate nel bando di concorso, in conformità al precedente articolo 5.

2. Possono partecipare all'esame di ammissione, senza limitazione di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di Laurea ante D.M. 509/1999 o di Laurea specialistica/magistrale o di analogo titolo conseguito all'estero, dichiarato equivalente dal Coordinatore della scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio docenti ai soli fini dell'ammissione.

4. Il numero massimo di posti per ogni anno di corso è fissato in 60 (30 con borsa e altrettanti senza borsa comprensivi questi ultimi dei pubblici dipendenti in congedo retribuito). Almeno la metà dei posti deve essere riservata a laureati provenienti da altre sedi universitarie, italiane o estere.

Articolo 9

Contributi, borse di studio e alloggio dei dottorandi

1. Il Comitato Direttivo della Scuola delibera anno per anno, sentito il Collegio dei docenti della Scuola e valutate le risorse finanziarie disponibili, in merito:

a) al numero dei posti da bandire per l'ammissione alla Scuola;

b) al numero delle borse di studio da assegnare;

c) alla eventuale assegnazione di ulteriori agevolazioni tra cui, in particolare, alloggi e buoni pasto.

2. Le borse di studio reperite da ADAPT o da altri soggetti esterni verranno conferite alla Scuola mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Università di Bergamo nei limiti e ai sensi di cui al richiamato Accordo del 28 settembre 2009. Il finanziamento della borsa può essere subordinato allo svolgimento di uno specifico piano formativo o percorso di ricerca.

3. In presenza di una o più borse di studio finanziate ai sensi del comma precedente, la Commissione esaminatrice assegna ciascuna borsa ad un candidato sulla base di una valutazione della attitudine a svolgere lo specifico piano formativo proposto, sentiti il candidato stesso e il soggetto finanziatore.



4. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle, erogate da Università, centri di ricerca, istituzioni o altri soggetti pubblici o privati, incluse le imprese, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività formativa del dottorando.
5. La borsa di dottorato è aumentata del 50 per cento per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati ai sensi del successivo articolo 10, comma 5. Il Coordinatore può disporre che non si dia luogo ad alcuna maggiorazione, ovvero che se ne riduca l'importo, nel caso in cui il dottorando percepisca una borsa di studio integrativa ai sensi del comma precedente.
6. La Scuola può fornire ai dottorandi fuori sede supporto nel reperimento di strutture di alloggio dedicate, sulla base della disponibilità materiale di posti e dei criteri di assegnazione determinati annualmente dal Comitato Direttivo della Scuola.

Articolo 10

Percorso formativo dei dottorandi

1. Il percorso formativo ha una durata di tre anni accademici e comprende lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, nonché un periodo di inserimento in contesti lavorativi (*internship*) finalizzato alla sperimentazione pratica delle conoscenze acquisite e all'orientamento professionale del dottorando, da svolgersi presso uno dei soggetti che destinano contributi economici alla Scuola ovvero, sulla base di una apposita convenzione, presso strutture esterne tra cui enti di ricerca pubblici e privati o altre istituzioni del mondo economico e produttivo. Periodi di *internship* potranno essere svolti anche presso le strutture del Cqia e dell'ADAPT.
2. Il Regolamento didattico della Scuola individua le specifiche tipologie di attività formativa e quantifica il valore di ognuna di esse, espresso in crediti. Alle attività di didattica frontale, compresa la frequenza a convegni e seminari, può essere attribuito un massimo di 60 crediti complessivi nel triennio.
3. Il piano formativo individuale è predisposto da ciascun dottorando d'intesa con il docente supervisore e il Coordinatore della Scuola secondo i criteri della interdisciplinarietà, della personalizzazione e della progressiva specializzazione delle attività. Il piano sarà approvato dal Collegio docenti.
4. A ciascun dottorando viene assegnato almeno un supervisore scientifico, selezionato secondo i criteri definiti all'articolo 5, comma 4, lett. d). Il supervisore affianca il dottorando, coadiuvandolo nelle decisioni attinenti alla personalizzazione del percorso formativo e fornendogli supporto scientifico e operativo dal momento dell'inserimento nella Scuola fino a quello dell'esame finale.
5. Nel piano formativo individuale possono essere inclusi soggiorni all'estero, la cui durata può variare da un minimo di 1 mese ad un massimo di 24 mesi, dedicati allo svolgimento di attività formative presso Atenei, centri di ricerca, imprese o altri enti, *previa autorizzazione del Coordinatore della Scuola e verifica della relativa disponibilità finanziaria, quando tali soggiorni non siano già contemplati nella borsa istitutiva.*
6. Per il completamento del piano formativo, il dottorando deve maturare un totale di 180 crediti nel triennio secondo lo schema allegato e che potrà essere perfezionato dal Collegio dei docenti della Scuola. I crediti sono attribuiti al termine di ciascun anno accademico, in seguito alla valutazione favorevole da parte del Collegio dei docenti della Scuola, sulla base di una relazione predisposta dal supervisore, della attività svolta dal dottorando.
7. Il superamento di ciascun anno di corso è condizionato alla maturazione dei relativi crediti, che viene deliberata dal Collegio dei docenti della Scuola al termine dell'anno, previa valutazione favorevole dell'attività svolta dal dottorando. In caso di mancato superamento, ovvero di mancata ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo, l'anno di corso può essere ripetuto per una sola volta, e senza l'erogazione della borsa di dottorato.
8. L'attività formativa, compresa quella di didattica frontale, potrà essere svolta in lingua italiana o inglese tenuto conto anche della provenienza geografica e delle competenze linguistiche dei dottorandi.
9. E' possibile prevedere, mediante apposite convenzioni con Atenei o centri di ricerca esterni, la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi, che consentano al dottorando di curare la preparazione dell'elaborato finale sotto la direzione congiunta di un relatore interno e di un relatore esterno appartenente



alla struttura convenzionata. Sarà cura del Coordinatore della Scuola avviare le procedure necessarie per il rilascio di *joint degrees*.

10. Nel piano formativo può essere concordato l'impegno a svolgere attività di docenza e altre attività di supporto didattico, secondo le modalità individuate d'intesa con il supervisore e il Coordinatore della Scuola.

Articolo 11

Doveri dei dottorandi

1. Con l'iscrizione alla Scuola, i dottorandi dichiarano di conoscere e accettare la disciplina dei Dottorati di ricerca contenuta nel presente Regolamento, che verrà loro consegnato all'atto della iscrizione al dottorato, e nelle altre norme pertinenti in materia.

2. I dottorandi sono tenuti in particolare a svolgere con continuità e lealtà le attività incluse nel piano formativo individuale, ad osservare le indicazioni dei supervisori e del Coordinatore della Scuola, ad eseguire i lavori assegnati e a presentare al Collegio dei docenti della Scuola, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte.

3. L'inadempimento ai doveri derivanti dal piano formativo, dal Regolamento didattico e dal presente Regolamento può determinare il richiamo formale del dottorando e, nei casi più gravi, la sua esclusione dalla Scuola. Le relative deliberazioni sono assunte dal Collegio dei docenti della Scuola su proposta del Coordinatore e sentito il Comitato Direttivo.

4. I dottorandi possono svolgere attività lavorative extracurricolari o proseguire l'attività lavorativa in essere al momento dell'iscrizione alla Scuola solo previa autorizzazione del Coordinatore, sulla base dei criteri generali indicati dal Collegio docenti, e, previo parere del supervisore, a condizione che l'attività lavorativa sia coerente o almeno compatibile con il corretto adempimento del piano formativo.

5. Il dottorando che intenda intraprendere una attività lavorativa extracurricolare o proseguire l'attività lavorativa in essere deve presentare tempestivamente al Coordinatore della Scuola una richiesta di autorizzazione contenente la descrizione della attività prevista o in corso, corredata dei dettagli relativi alla entità oraria dell'impegno e all'ammontare dei compensi percepiti. Qualora il dottorando intraprenda o prosegua una attività lavorativa extracurricolare in mancanza della predetta autorizzazione, il Coordinatore della Scuola può disporre l'immediata sospensione dal Corso. Entro dieci giorni dalla data del provvedimento di sospensione, in Collegio dei docenti della Scuola si riunisce per deliberare in merito alla definitiva esclusione del dottorando.

Articolo 12

Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue mediante il completamento del percorso formativo e la maturazione dei relativi crediti, previo superamento dell'esame finale.

2. L'esame per il conseguimento del titolo consiste nella discussione della tesi di fronte a una Commissione di esperti nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti della Scuola.

3. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

4. In caso di mancato superamento dell'esame finale, l'anno di corso può essere ripetuto per una sola volta, e senza l'erogazione della borsa di dottorato.

Articolo 13

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e internazionale vigente e al Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di Dottorato.



Scuola Internazionale di Dottorato in

**FORMAZIONE DELLA PERSONA
E MERCATO DEL LAVORO**

REGOLAMENTO DIDATTICO
Modificato con dr. 14200/IV/009 del 8.7.2010

Totale crediti da maturare nel triennio: 180 (60 per tre anni)

Totale crediti massimi da didattica frontale (seminari, corsi, convegni): 60

L'ammissione all'anno successivo è subordinata alla acquisizione nei tempi previsti dei crediti dell'anno precedente pena l'esclusione dal dottorato

Attività attributive di crediti:

- Partecipazione a **corsi/seminari/convegni** organizzati della Scuola o in collaborazione con altre Scuole e con singoli dottorati, deliberati o riconosciuti dal Consiglio della Scuola, anche su proposta del dottorando e del suo docente supervisore
- **Esercitazioni consistenti in elaborazioni di progetti, risoluzione di problemi ed esecuzione di compiti coerenti con le finalità della Scuola:** le esercitazioni, assegnate a ciascun dottorando almeno una volta all'anno, sono valutate in trentesimi; il voto conseguito contribuisce poi a determinare il giudizio finale all'atto del conseguimento del titolo: sufficiente - buono - distinto - ottimo. La possibilità di effettuare soggiorni di studio all'estero è subordinata al mantenimento di una votazione media nelle esercitazioni pari almeno a 28/30, oltre che alla valutazione favorevole del Collegio docenti della Scuola, effettuata con riguardo alla congruità rispetto al piano formativo personalizzato, e del Comitato direttivo in funzione delle risorse disponibili;
- **Attività didattica:** docenze in corsi di laurea/master e in corsi di istruzione e formazione superiore; tutoraggio laureandi/studenti/dottorandi; docenze in appositi incontri seminariali tra dottorandi decise dal collegio dei docenti su proposta dei supervisori, finalizzati alla esposizione dei risultati dell'attività di ricerca; docenze nelle attività di formazione promosse dal Cqia (Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento), dall'ADAPT e da altri centri di ricerca italiani e stranieri.
- **Elaborazione della tesi di dottorato e attività di ricerca** sul tema concordato con il Comitato direttivo della Scuola e sviluppata con il relativo tutor scientifico. L'attività di ricerca può comprendere un eventuale soggiorno all'estero e/o una eventuale esperienza pratica in attività di lavoro (*internship*). Quest'ultima, a seconda delle sue concrete caratteristiche definite nel piano formativo personalizzato e della eventuale sponsorizzazione della borsa, può essere considerata come a sé stante ai fini del computo dei crediti;
- **Partecipazione alle attività di ricerca, alle attività editoriali, formative e convegnistiche:** comprende la partecipazione a progetti di ricerca, internazionali o nazionali, coordinati o promossi dai docenti della Scuola di dottorato; la partecipazione continuativa alle attività redazionali della rivista on line www.Cqiascuole.it, della rivista *Diritto delle Relazioni Industriali*, della rivista *The International Journal of Comparative Labour law and Industrial Relations*, del *Bollettino ADAPT - Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi*; la collaborazione all'organizzazione di convegni internazionali



e nazionali e di iniziative di formazione promosse dal Cqia o dall'ADAPT, la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ecc.);

- **Discussione della tesi di dottorato.**

Rapporto attività/CFU:

- Partecipazione a un corso/seminario/convegno = da 1 a 2 CFU
- Tesi di dottorato = 60 CFU (comprende tutta l'attività relativa alla tesi: ricerca, redazione e discussione dell'elaborato);
- Altre attività di ricerca promosse dalla Scuola di dottorato = da 1 a 60 CFU
- Internship e attività di ricerca concordate con uno o più sponsor della Scuola = da 1 a 120 CFU
- Attività redazionali e progettuali svolte presso la Scuola di dottorato = da 1 a 30 CFU
- Docenze e altre attività di sostegno alla didattica (compreso il tutoraggio degli studenti degli anni inferiori del dottorato) = da 1 a 30 CFU
- Altre attività = da 1 a 30 CFU

Il riconoscimento dei CFU per le diverse attività è attribuito dal docente supervisore, sentito il Comitato direttivo.

Articolazione delle attività nel triennio:

1° ANNO – (60 CFU)

Seminari/corsi di base/convegni (massimo 20 CFU di cui almeno 10 obbligatori)

Ricerche di base extra (massimo 5 CFU)

Attività redazionali (massimo 30 CFU di cui almeno 10 obbligatori)

Ricerca tesi (10 CFU obbligatori)

Attività didattica (massimo 5 CFU)

Internship: (massimo 40 CFU)

2° ANNO – (60 CFU)

Seminari /corsi e convegni caratterizzanti di indirizzo (massimo 15 CFU di cui almeno 5 obbligatori)

Ricerca tesi (20 CFU)

Ricerche di base extra (massimo 20 CFU)

Attività redazionali (massimo 20 CFU)

Attività didattica (massimo 15 CFU)

Internship: (massimo 50 CFU)

3° ANNO – (60 CFU)

Ricerca tesi (30 CFU)

Attività redazionali (massimo 5 CFU)

Seminari (massimo 10 CFU)

Ricerche di base extra (massimo 24 CFU)

Attività didattica (4 CFU)

Internship: (massimo 30 CFU)